

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 9 DEL
TESTO UNIFICATO

ART. 9.

(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività commerciali).

Al comma 1, dopo le parole: Gli artigiani aggiungere le seguenti: e i commercianti.

9. 2. Bellillo.

Al comma 2, sostituire le parole da: l'apertura fino alla fine del comma con le seguenti: , in deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi ed il numero di bar, ristoranti ed alberghi.

9. 3. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 1.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 4.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle zone montane le comunità montane, d'intesa con i comuni, determinano il calendario dell'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi nei diversi comuni.

***9. 5.** Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 6.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 8.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 9.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

3. I piccoli comuni, singoli o associati, sostengono forme innovative di distribuzione commerciale, con particolare riferimento all'e-commerce.

****9. 10.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Interventi per lo sviluppo di attività agricole).* — 1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano, con un finanziamento pari al 40 per cento, le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque

anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

***9. 01.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Interventi per lo sviluppo di attività agricole).* — 1. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei comuni di cui all'articolo 1, agevolano, con un finanziamento pari al 20 per cento, le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è elevato al 40 per cento qualora i soggetti interessati realizzino aziende di prodotti biologici.

9. 03. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis. *(Sistema distributivo dei prodotti energetici).* — 1. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, approvato con decreto ministeriale 31 ottobre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti degli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare

le condizioni per assicurare, nei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

9. 04. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zannetta, Guido Dussin, Lettieri, Polledri, Bellillo, Franci, Vascon, Luseti, Dario Galli, Luigi Pepe, Abbondanzieri.

(Approvato)

(A.C. 1174 - Sezione 5)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 10.

*(Incentivi per l'insediamento
nei piccoli comuni).*

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, ciascuna regione può disporre incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per un decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.

2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero avviare in essi una attività economica.

3. Le regioni possono altresì attribuire alle associazioni di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e promozione delle attività economiche.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTI
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10
DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.

(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , provincia e comune, sentite le comunità montane,

10. 8. Zanetta, Blasi, Arnoldi.

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , provincia e comune.

10. 1. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , sentite le comunità montane,

***10. 5.** Olivieri, Quartiani, Lolli.

Al comma 1, dopo le parole: ciascuna regione aggiungere le seguenti: , sentite le comunità montane,

***10. 7.** Di Gioia, Buemi, Pappaterra.

Al comma 1, sostituire le parole da: trasferiscono la propria residenza fino alla fine del comma con le seguenti: rilevano, al fine di recuperare immobili fatiscenti o attività agricole abbandonate, o che realizzano attività economiche impegnandosi al recupero e a non abbandonare gli immobili o le attività per un decennio.

10. 9. Buontempo, Vascon.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il trasferimento

comporti l'acquisto dell'immobile ad uso abitativo, produttivo o commerciale, gli oneri notarili sono ridotti ad un terzo.

10. 10. Arnoldi, Osvaldo Napoli, Zanetta.

Al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.

10. 3. Russo Spena.

Al comma 2, sostituire le parole: il patrimonio abitativo dei comuni stessi con le seguenti: manufatti, edifici, case rurali da adibire a residenza per il proprio nucleo familiare e costituente unica casa di proprietà.

10. 4. Russo Spena.

Al comma 3, dopo le parole: Le regioni aggiungere le seguenti: , le province e i comuni.

10. 2. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Al comma 3, dopo la parola: insediamento aggiungere la seguente: , sviluppo.

10. 11. Bellillo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le regioni, d'intesa con il Governo e le associazioni di rappresentanza dei comuni e delle province italiane, possono determinare, annualmente, nell'ambito delle misure per incentivare l'insediamento nei piccoli comuni, piani di inserimento insediativo di famiglie emigrate all'estero originarie dei piccoli comuni e tuttora in possesso di titoli di proprietà, provenienti in particolare dal Sud America.

10. 6. Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per i comuni con popolazione pari o inferiore a 2.000 abitanti, di cui all'elenco previsto al comma 4 dell'articolo 1, tutti i trasferimenti di proprietà di immobili a titolo oneroso, nonché le donazioni e i trasferimenti *mortis causa*, sono soggetti all'imposta di registro ipotecaria e catastale in misura fissa, indipendentemente dal valore.

10. 12. Buontempo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per le famiglie residenti nei piccoli comuni che devono sostenere spese scolastiche per i propri figli, quali spese di trasporto, mense, attività sportive, acquisto dei libri di testo e pagamento delle tasse scolastiche, le regioni provvedono, su richiesta dei comuni, a rimborsare le spese effettivamente sostenute fino all'importo massimo di 750 euro, anche in aggiunta a quanto già eventualmente previsto dalle leggi regionali e statali in materia.

10. 13. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Canone speciale per le captazioni idriche*). — 1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale e l'uso sostenibile delle risorse, è istituito un canone speciale per le captazioni idriche pari a 0,10 euro per metro cubo a favore dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni.

2. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e con le stesse modalità, sono individuati i comuni dotati dei requisiti previsti dal comma 1.

10. 01. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(*Agevolazioni in materia di servizio idrico*).

1. Nell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, le regioni possono prevedere agevolazioni, anche in forma tariffaria, a favore dei piccoli comuni, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi.

10. 030. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Le Commissioni.

(*Approvato*)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Tariffa del servizio idrico*).
- 1. Nei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 4, la tariffa del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è ridotta in misura non inferiore al 40 per cento della media dei comuni compresi nel medesimo ambito ottimale.

2. Nei piccoli comuni di cui all'articolo 1, comma 4, siti in zone prevalentemente montane, in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili sia superiore ai fabbisogni per i diversi usi, la tariffa del servizio idrico è ridotta in misura non inferiore al 60 per cento della media dei comuni compresi nel medesimo ambito ottimale.

3. Entro novanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 1, comma 4, e dei successivi aggiornamenti di cui all'articolo 1, comma 5, le regioni individuano i comuni dotati dei requisiti previsti dal comma 2.

10. 02. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Gestione dei servizi pubblici locali*). — 1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni di cui all'articolo 1 e quelli inclusi in comunità montane possono gestire, anche consorziandosi o convenzionandosi tra loro, i servizi pubblici locali di rilevanza industriale mediante affidamento diretto a aziende speciali o società di capitali costituite o partecipate dai medesimi comuni.

10. 03. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (*Regime fiscale delle attività ubicate in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti*). — 1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni ubicate nel territorio di comuni aventi non più di 1.000 abitanti possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore a 60.000 euro.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo i soggetti di cui al comma 1 possono assumere, in luogo dei ricavi e compensi effettivi, i ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione di specifici studi di settore approvati con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie dei contribuenti interessati, delle peculiarità di marginalità e degli indici di coerenza economica. Qualora in un esercizio successivo non risultino variati gli elementi extracontabili dell'esercizio precedente, possono essere assunti i ricavi e compensi minimi calcolati in base ai dati dell'esercizio precedente.

3. Per potersi avvalere delle disposizioni del presente articolo i contribuenti esercitano apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativi allo stesso periodo. L'opzione è valida fino a revoca

ovvero fino al raggiungimento del limite di ricavi e compensi indicato al comma 1.

4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale del presente articolo sono tenuti al versamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto di 1.200 euro se esercenti attività di commercio, di 1.500 euro se esercenti attività promiscue di cessioni di beni e prestazioni di servizi ovvero di 1.800 euro se esercenti attività di servizi, arti e professioni. In caso di nuove iniziative produttive l'imposta sostitutiva è dovuta in misura di un terzo per il primo anno e di due terzi per il secondo anno. Con apposito decreto ministeriale sono fissate le misure di ripartizione dell'imposta sostitutiva e le sue modalità di assegnazione.

5. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 è versata con le stesse modalità e nei tempi previsti per il versamento delle imposte sui redditi. L'imposta è altresì corrisposta mediante compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di tardivo od omesso versamento dell'imposta sostitutiva si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Il regime fiscale previsto nel presente articolo cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:

a) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore superano il limite di cui al comma 1;

b) a decorrere dallo stesso periodo d'imposta a quello nel quale i ricavi o i compensi effettivi ovvero quelli minimi determinati in base agli studi di settore superano di oltre il cinquanta per cento il limite di cui al comma 1;

c) a decorrere dal periodo d'imposta per il quale il contribuente comunica la

revoca dell'opzione precedentemente esercitata.

7. Fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto nel presente articolo sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, e dalla presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini dell'IRAP e dell'IVA.

8. I contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal presente articolo sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali relativi alla gestione per la quale sono iscritti all'I.N.P.S. secondo i minimi di contribuzione annualmente fissati dallo stesso istituto.

9. Ai fini extratributari nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolativi previsti nel presente articolo è valutata tenendo conto di un ammontare pari a quello fissato al comma 8.

10. Per l'accertamento, le sanzioni ed il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

11. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 05. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Olivieri, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Raffaella Mariani, Bandoli, Sandi, Sandri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Agevolazioni economiche e fiscali). — 1. Per i comuni di cui all'articolo 1, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 61.975 euro (lire 120 milioni), può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative per il miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Le province, i comuni e le comunità montane possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici storici, anche di proprietà dei privati, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica nei piccoli comuni.

4. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, di intesa con gli eser-

centi degli impianti di distribuzione di carburanti destinati alla soppressione per insostenibilità dei costi di gestione, determinano le condizioni per assicurare nei piccoli comuni la presenza di un servizio di erogazione del carburante quale servizio fondamentale, preso atto, altresì, delle condizioni logistiche disagiate dei comuni stessi.

Conseguentemente all'articolo 11, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

10. 07. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Compartecipazione alle opere pubbliche). — 1. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è prevista alcuna percentuale di compartecipazione a carico degli stessi.

2. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni di cui al comma 1 deve essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso il Ministero dell'interno.

***10. 08.** Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Compartecipazione alle opere pubbliche). — 1. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la

realizzazione delle opere pubbliche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è prevista alcuna percentuale di compartecipazione a carico degli stessi.

2. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni di cui al comma 1 deve essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso il Ministero dell'interno.

***10. 016.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Compartecipazione alle opere pubbliche). — 1. Nella valutazione dei progetti e dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non è prevista alcuna percentuale di compartecipazione a carico degli stessi.

2. La percentuale di compartecipazione eventualmente prevista a carico dei comuni di cui al comma 1 deve essere posta a carico di un apposito fondo speciale istituito presso il Ministero dell'interno.

***10. 017.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i

criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 09.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Raffaella Mariani, Olivieri.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della

situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 018.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici e per

lo sviluppo della rete viaria e dei trasporti, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

****10. 019.** Bellillo, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Fondo perequativo per lo sviluppo). — 1. A partire dall'anno 2003, in attuazione del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo perequativo per la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri sociali ed economici, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti alla persona.

2. A partire dal 1° gennaio 2003 il fondo è dotato di un primo stanziamento pari a 150 milioni di euro nel 2003, 175 milioni di euro nel 2004, 200 milioni di euro nel 2005.

3. Il Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce con decreto i criteri, i destinatari e le modalità per l'assegnazione delle risorse. I criteri devono essere rapportati alla gravità della situazione di arretratezza dei servizi e delle infrastrutture essenziali per le persone, con particolare attenzione alle carenze dei servizi sanitari e scolastici, agli interventi di riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza del territorio, per lo sviluppo dei trasporti collettivi, dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle attività

rurali e commerciali locali, anche attraverso la valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed il recupero del patrimonio immobiliare esistente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede riducendo, di 150 milioni di euro per l'anno 2003, di 175 milioni di euro per l'anno 2004 e di 200 milioni di euro per l'anno 2005, riducendo proporzionalmente gli accantonamenti del « Fondo speciale » di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

10. 010. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Recupero dei manufatti ferroviari e delle case cantoniere dell'ANAS).

- 1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli enti parco possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabiliate e delle case cantoniere dell'ANAS ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato per farne presidi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, d'intesa con la società Sviluppo Italia, con la società Ferrovie dello Stato Spa e con l'ANAS possono farne sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

2. Ai tracciati ferroviari dismessi interessati dagli interventi di recupero di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 19 ottobre 1998, n. 366.

10. 011. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). — 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « ovvero da asses-

sori dagli stessi delegati; », sono aggiunte le seguenti: « da due Sindaci per regione delegati dall'ANCI regionale ».

2. All'articolo 12, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e da quelle regionali », sono aggiunte le seguenti: « e da quelle comunali ».

****10. 020.** Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Modifiche alla legge 18 maggio 1989, n. 183). — 1. All'articolo 12, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « ovvero da assessori dagli stessi delegati; », sono aggiunte le seguenti: « da due Sindaci per regione delegati dall'ANCI regionale ».

2. All'articolo 12, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183, dopo le parole: « e da quelle regionali », sono aggiunte le seguenti: « e da quelle comunali ».

****10. 021.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

(A.C. 1174 — Sezione 6)

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 11.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.

2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle misure di cui al comma 2, lettera c), nei limiti del 30 per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle restanti risorse tra le regioni e i comuni, ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al citato comma 2, lettere a) e b).

5. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni).

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: le regioni e e sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b).

11. 29. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***11. 3.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***11. 4.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

***11. 5.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta erariale sul consumo di energia elettrica prodotta da piccoli generatori, comunque azionati, quali generatori eolici,

piccole centraline idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza non superiore ai 30 kilowatt.

11. 6. Realacci, Vernetti, Iannuzzi, Molinari, Reduzzi, Milana, Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per il restauro e la trasformazione di abitazioni, in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti a un piccolo comune.

11. 7. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è concesso, inoltre, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500 per ogni chilometro quadrato di territorio comunale per la valorizzazione e gestione del territorio.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni.

11. 8. Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 è concesso, inoltre, ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, un contributo di euro 2.500 per

ogni chilometro quadrato di territorio comunale destinato ad uso agricolo o a verde pubblico per la valorizzazione o gestione del territorio.

Conseguentemente, al comma 5, primo periodo, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 30 milioni.

11. 9. Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

***11. 10.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 3, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

***11. 11.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 3, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

***11. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 4, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

****11. 13.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma , dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

****11. 14.** Bellillo, Maura Cossutta.

Al comma 4, dopo le parole: Il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali,

****11. 15.** Osvaldo Napoli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis). Gli schemi dei decreti di cui ai commi 3 e 4 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

11. 30. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il 50 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è riservato al sostegno al disagio per i comuni di cui all'articolo 1, comma 2. I criteri e le modalità per la ripartizione di tali risorse sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni;

alla rubrica, sostituire le parole: gli incentivi fiscali in favore dei con la seguente: i.

11. 16. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

***11. 17.** Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 100 milioni.

***11. 18.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

11. 19. Chianale, Abbondanzieri, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.

11. 1. Zanetta, Rosso, Nicotra, Blasi, Arnoldi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni.

11. 20. Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

***11. 21.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Molinari, Lettieri, Milana, Abbondanzieri, Chianale, Vigni, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Olivieri, Sandi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo sono destinate ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ubicati nei territori dei parchi nazionali e regionali.

***11. 22.** Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. La ripartizione del fondo riguardante le misure di cui al comma 2 è effettuata esclusivamente a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le quali, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse necessarie a compensare gli effetti finanziari negativi derivanti dalle minori entrate.

11. 2. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè, Boato, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano la ripartizione del fondo riguarda le misure di cui al comma 2 ed è effettuata esclusivamente nei confronti delle stesse, le quali, nell'esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti alle minori entrate.

11. 23. Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 12. — 1. Lo Stato, le regioni e le province assicurano prioritariamente ai comuni inferiori a 5.000 abitanti una quota adeguata di contributi in conto

capitale per la realizzazione, il completamento e la razionalizzazione di opere di interesse pubblico, non inferiore a:

a) 77.470 euro per i comuni fino a 1.000 abitanti;

b) 61.975 euro per i comuni fino a 2.000 abitanti;

c) 51.645 euro per i comuni fino a 3.000 abitanti;

d) 41.315 euro per i comuni fino a 5.000 abitanti.

2. Su tutti gli interventi di opere pubbliche realizzati nei comuni di cui al comma 1 l'aliquota IVA è ridotta al 4 per cento.

3. Per la gestione organizzativa ed operativa del nucleo di protezione civile comunale è assegnato un contributo annuo pari a 61.975 euro.

11. 01. Pappaterra, Buemi, Di Gioia.

(A.C. 1174 - Sezione 7)

**ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 2.

(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni.

2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con deliberazione di giunta, al segretario comunale.

3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti all'osservanza delle seguenti disposizioni:

a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 29 settembre 2000.

5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari della Ammini-

strazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giuochi.

6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici, e librari delle parrocchie. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.

7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilite e delle case cantoniere dell'ANAS al fine di destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presidi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente:

Analoghe convenzioni possono essere concluse con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia ed il recupero dei beni di cui al precedente periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime.

2. 4. (Nuova formulazione). Russo Spena, Vigni, Bellillo, Franci.

(Approvato)

(A.C. 1174 – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

L'articolo 1 del testo unificato in esame si pone l'obiettivo di promuovere e sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali;

L'articolo 2 ribadisce come principio fondamentale quello di promuovere iniziative per l'unione di comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche funzioni;

per il raggiungimento di tali obiettivi appare essenziale potenziare, anche con opportune modifiche normative, il ruolo di alcuni istituti attualmente disciplinati dal citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adattandoli alla realtà dei piccoli comuni italiani;

in quest'ottica, appare fondamentale anche riconoscere e valorizzare, con specifiche misure, l'impegno di quegli amministratori locali che si distinguono per particolare capacità manageriale e gestionale;

a tal fine, i predetti obiettivi si scontrano, tra l'altro, con il divieto di rieleggibilità dei sindaci e dei presidenti delle province dopo due mandati consecutivi, previsto dall'articolo 51 del citato

testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

pertanto si ritiene particolarmente significativa una riforma capace di garantire una necessaria ed indispensabile partecipazione alla vita democratica con una altrettanto necessaria difesa e valorizzazione dei piccoli comuni contro la minaccia dell'abbandono e della crescente disaffezione elettorale,

impegna il Governo

a) a promuovere ove possibile, anche mediante apposite intese e specifici atti di indirizzo e programmazione, l'esercizio in forma associata di servizi alla popolazione da parte dei piccoli comuni anche al fine di garantire un livello adeguato di iniziative a favore dei cittadini in essi residenti;

b) a valutare la possibilità di prevedere ulteriori semplificazioni in favore dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, anche mediante apposite modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

c) ad incentivare, sotto il profilo istituzionale e normativo, le misure — di qualsiasi natura — atte a favorire iniziative che consentano di non disperdere il patrimonio conoscitivo e di impegno dei numerosi amministratori locali operanti presso i piccoli comuni;

d) a verificare, in questo quadro, l'opportunità di assumere ogni possibile iniziativa finalizzata a derogare, per i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, al limite di cui all'articolo 51, comma 2, del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9/1174/1. Merlo, Frigato, Bottino, Panattoni, Burtone, Delbono, Pistelli, Realacci, Meduri, Ruggieri, Molinari, Lettieri, Rusconi, Stradiotto, Chianale, Buglio.

La Camera,

premesso che:

la promozione dei piccoli comuni e la valorizzazione delle loro risorse è essenziale in relazione al processo di rilancio socio economico dei contesti a forte disagio insediativo;

un ruolo centrale rispetto a questa importante funzione è esercitata sul territorio dalle associazioni pro-loco;

tali associazioni devono essere agevolate nell'esercizio della propri attività, gravata da eccessivi oneri fiscali e adempimenti burocratici;

le pro-loco hanno la necessità di un quadro normativo che riconosca tali misure in maniera organica e funzionale all'azione di promozione e di creazione di eventi nell'ambito soprattutto dei piccoli comuni;

la vivacità culturale dell'associazionismo rappresenta una variabile essenziale nella creazione di una politica turistica dell'evento,

impegna il Governo

ad adottare in tempi rapidi ogni iniziativa legislativa e finanziaria utile al fine di sostenere e promuovere l'attività svolta dalle associazioni pro-loco nell'ambito dei piccoli comuni.

9/1174/2. Molinari, Iannuzzi, Realacci.

La Camera,

premesso che:

la popolazione dei piccoli comuni nel nostro Paese si caratterizza per l'elevata incidenza di persone anziane spesso in condizione di non autosufficienza;

la grave carenza di servizi essenziali come farmacie, ambulatori medici, servizi di guardia medica, presidi ospedalieri, aggrava la già difficile condizione delle persone non autosufficienti, in considerazione delle loro condizioni di salute, nonché delle famiglie che li assistono;